Allegato a) al Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale

Polizza di Assicurazione “Incendio e Garanzie Accessorie”

La presente Polizza è stipulata tra

Autorità Portuale di Genova, Via della Mercanzia 2, 16124, Genova, Codice Fiscale e Partita IVA 00807480108 (di seguito anche A.P.G.)

e

_____

Effetto: dalle ore 24:00 del __/__/__ (data stipula) alle ore 24:00 del __/__/__ (durata della copertura assicurativa pari a mesi _____) con opzione di prosecuzione per mesi 2 (due) in favore di A.P.G. e quindi fino alle ore 24:00 del __/__/__.

Ubicazione:

Ambito Demaniale in giurisdizione dell'Autorità Portuale di Genova.

Valori assicurati:

1) La totalità dei fabbricati ecc. per € 1.184.700.000,00
2) La totalità del macchinario per € 13.900.000,00

SCHEDA ASSICURATIVA

Ubicazione: Ambito Demaniale in giurisdizione dell'Autorità Portuale di Genova.

Valori assicurati:

1) La totalità dei fabbricati ecc. per € l.184.700.000,00
2) La totalità del macchinario per € 13.900.000,00

Franchigie:

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione dei seguenti importi:

- Garanzia tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi € 7.500,00;
- Terrorismo e sabotaggio: scoperto 10% franchigia € 7.500,00;
- Garanzia Eventi atmosferici: scoperto 10% franchigia € 7.500,00;
- Mareggiata - Dighe foranee e scogliere di protezione franchigia € 37.000,00;
- Banchine e moli interni franchigia € 11.000,00;
- Garanzia Alluvione, inondazione allagamento € 18.000,00;

Limiti di risarcimento:

Resta convenuto che in nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire per singolo sinistro la somma superiore ad € 10.329.137,00 (con il massimo di € 15.493.707,00 per anno).

Si prende atto che la polizza forma rischio comune con la "Polizza globale fabbricati - Palazzo S. Giorgio" e la "Polizza globale fabbricati Torre Shipping" - qualora si verifichi un danno che interessi anche i beni assicurati nelle polizze sopra indicate, il limite di risarcimento complessivo viene elevato ad € 20.658.276,00 per sinistro e per anno, fermo restando che in nessun caso la Società pagherà importo maggiore ai limiti sopracitati.

Vengono inoltre fissati i seguenti sotto limiti di indennizzo:

- € 13.500.000,00 - per terrorismo e sabotaggio;
- € 1.400.000,00 - per ricorso terzi;
- € 1.750.000,00 - per mareggiata – dighe foranee e scogliere;
- € 350.000,00 - per alluvione, inondazione, allagamento;
- € 700.000,00 - per fenomeno elettrico;
- € 1.800.000,00 - per Torre di controllo

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società": l'impresa assicuratrice;
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Rischio": la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

1. **Incendio** - Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

2. **Esplosione** - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

3. **Scoppio** - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

4. **Fabbricati** - Per fabbricati si intendono tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi di fabbrica, oltre a tutto quanto non è compreso nella definizione "Macchinario" e "Merce", comprese le fondazioni, gli impianti idro-sanitari, la pavimentazione, le recinzioni e la fognatura.

5. **Macchinario** - Per macchinario si intendono macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), impianti, attrezzi, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici e simili e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature, compresi i pezzi di ricambio.

   Si intendono altresì inclusi quanto definito "Attrezzatura" e "Arredamento", compresi calcolatori ed elaboratori elettronici e relative schede, dischi, nastri, sono pure compresi i locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà

dell'Assicurato.
Con la medesima definizione si intendono mobili, attrezzi, impianti, arredi dotazioni varie e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quanto altro relativo alla gestione dell'Azienda che non rientri nella definizione "Merce" e "Fabbricati".

6. **Merce.** Per merce si intendono tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione dei prodotti dell'industria, e semilavorati, i prodotti finiti, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, le merci speciali, i recipienti, gli imballaggi ed il materiale di imballo, il tutto ovunque nell'ambito del rischio, all'aperto o al coperto, in celle frigorifere, nonché su mezzi di trasporto.
Sono pure comprese scorte in genere e quanto altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'Assicurato.
Sono inoltre compresi gli effetti personali dei Dipendenti della Contraente ed ogni altro ente non diversamente indicato.

7. **Esplodenti** - Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato.

8. **Infiammabili** - Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili "esplodenti" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 gradi ^{0}C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Tipo B
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21 gradi C e inferiore a 55 gradi C.

Tipo C
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 gradi C e inferiore a 100 gradi C.

- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 - All. V. si conviene la seguente equivalenza: 10 kg. di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg. di infiammabili di tipo B o 400 di infiammabili di tipo C.

9. **Merci speciali** - Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:
Dl - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, tono, tungsteno, uranio - celluloide (grezza ed oggetti di) – materiale plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare

(eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) espansite e sughero grezzo;

D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili esfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotoni sodi;

D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfidi di carta e cartone - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci stracciati, sfilacciati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - ovatte sintetiche piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza 100 kg. di merci speciali di categoria Dl equivalgono a 300 kg. di merci di categoria D2 o a 500 kg. di merci speciali di categoria D3.

10. **Incombustibilità** - Si considerano incombustibili sostanze prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

11. **Tetto - Copertura - Solai**
    - tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
    - copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
    - solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 1 Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art. 2 - L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. I premi devono essere pagati alla Società.

Modifiche dell'assicurazione

Art. 3 - Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Aggravamento del rischio
Art. 4 - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Diminuzione del rischio
Art. 5 - Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato al sensi dell'art. 1897 C.C. r rinuncia al relativo diritto di recesso.

Deroga al tacito rinnovo
Art. 6 - Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza, senza l'obbligo di disdetta.

Oneri fiscali
Art. 7 - Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Foro competente
Art. 8 - Si dà e si prende atto che qualsiasi questione dovesse insorgere tra l'Assicurato e la Società in ordine agli obblighi previsti dalla polizza viene demandata in via esclusiva al giudizio del Foro di Genova.

Rinvio alle norme di legge

Art. **9** - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Rischio assicurato
Art. 10 - La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
- incendio

- fulmine
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società risarcisce altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dal punto 23 che segue.

Esclusioni

Art. 11 - Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o di difetti di materiale;
g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Cose assicurabili a condizioni speciali

Art. 12 - Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pregno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o

cilindri, tavolette stereotipe, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, gioielli, perle, pietre oggetti e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), qualora assicurati ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art. 13 - Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni cosi effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Ispezione delle cose assicurate
Art. 14 - La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Obblighi in caso di sinistro
Art. 15 - In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
b) dame avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno ditali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo al sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- fare, nei 10 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia ditale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Esagerazione dolosa del danno
Art. 16 - Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate,

adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Procedura per la valutazione del danno

Art. 17 - L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominare un terzo quanto si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche se istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quello del terzo perito sono ripartite a metà.

Mandato dei Periti

Art. 18 - I Periti devono:

I - indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

II - verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 16 che precede;

III - verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro i criteri di valutazione di cui al punto 20 che segue;

1V - procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni della maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti III e IV sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Art. 19 - Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato

assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

Il - Macchinario, attrezzatura, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di deprezzamento stabilito in relazione al tipo,' qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III - Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentata delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I della spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti I e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Assicurazione Parziale

Art. 20 - Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Assicurazione presso diversi assicuratori

Art. 21- Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Limite massimo dell'indennizzo

Art. 22 - Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art. 23 - L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza o dalla data del verbale di avvio del servizio in via anticipata, qualora - ricorrendone i presupposti - ne venga

disposta l'esecuzione in via d'urgenza.

Il premio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 c.c., verrà versato entro 30 giorni dalla data di decorrenza di cui sopra, ferma restando la validità della copertura dalla data di effetto; in mancanza di pagamento nei termini sopra indicati (30 giorni dalla data di effetto) la copertura assicurativa viene sospesa dalla fine di tale periodo e decorrerà dalle ore 24:00 del giorno in cui sarà effettuato il pagamento.

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 30 gg dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla società.

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Imposte
Art. 24 - Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla società. Fatte salve l'imposta di bollo e di registro sul contratto che, se dovute, restano a carico della Società.

INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE

Tutte le condizioni speciali e particolari di seguito riportate annullano, sostituiscono e/o integrano le stesse riportate sulle Condizioni Generali di Assicurazione descritte nel presente Capitolato e relative Definizioni.

CONTRAENTE/ASSICURATO: Autorità Portuale di Genova

Oggetto dell'assicurazione
Art. 25 - La Società assicura contro i danni dell'incendio **e** delle garanzie accessorie in appresso specificate:

i "fabbricati" della Contraente e/o quelli da essa occupati, nonché strade, piazzali, recinzioni, cancelli, moli, dighe, scogliere, banchine e quant'altro d'esistente nell'area ove l'Assicurato svolge la propria attività. Tutto quanto sopra descritto ha carattere puramente indicativo e non restrittivo;

I "fabbricati" della Contraente dati in concessione, per eventuali danni non direttamente riconducibili agli obblighi del concessionario previsti dal Codice della Navigazione e dalla normativa vigente in materia;

il "macchinario" di sua proprietà e/o in uso a qualunque destinazione, nell'ambito del demanio marittimo dove si esercita attività principale od accessoria dell'Assicurato.

Limiti della garanzia e Condizioni Generali di Assicurazione
Art. 26 - I limiti della garanzia sono stabiliti dalle Condizioni Generali, con le varianti ed aggiunte riportate negli art. C) e D).

Definizioni
Art. 27 -
1) "Fabbricati" - Si conviene che per "Fabbricati" s'intende:
costruzioni complete o in corso di costruzione o riparazione con relativi fissi, infissi ed impianti generici di servizio, dighe foranee, scogliere di protezione, sopraelevazioni anche stradali, moli, banchine, aree pavimentate ed in genere ciò che è immobile sia per natura del Contraente oltre a tutto quanto non compreso nelle definizioni "Macchinario" e "Merci", esclusa soltanto l'area.

2) "Macchinario" - Si conviene che per "Macchinario" si intende: macchinari, impianti, attrezzature, archivi, arredamento compresi calcolatori ed elaboratori elettronici, software, impianti all'aperto a terra, utensili e relativi ricambi e basamenti, mobilio, arredamento e quant'altro costituisce i mezzi di amministrazione e di assistenza agli "enti assicurati" o quanto ad essi inerente, con esclusione di semoventi e mezzi meccanici, gru, elevatori ed altri mezzi meccanici portuali in concessione.

Garanzie Aggiuntive
Art. 28 -
1) - Colpa grave
A parziale deroga dell'art. 11 c) (esclusioni) delle Condizioni Generali di Assicurazione descritte nel presente Capitolato, la Società risponde dei danni, derivanti dagli enti per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave della Contraente o dell'Assicurato.

2) - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo
Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:
per i FABBRICATI, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
per i MACCHINARI, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo

agli effetti dell'art. 20 (assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione descritte nel presente Capitolato, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

c) eguale o inferiore al valore al momento dei sinistri, diventa nullo;

in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale di trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività;
per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

N.B. Si prende atto che per quanto riguarda gli autoveicoli, la presente clausola non sarà operativa.

3) - Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
La Società risponde, in deroga a quanto previsto all'art. 10 (rischio assicurato) delle Condizioni Generali di Assicurazione descritte nel presente capitolato, delle spese necessarie per demolire, sgomberare, e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, fino alla concorrenza dell'ulteriore somma di € 103.292,00.

4) - Ricorso Terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le quali rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i. documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di

assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

5) - Fumo
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

6) - Urto veicoli
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato né al servizio dell'Assicurato stesso, nell'ambito del recinto degli stabilimenti purché detti eventi si verifichino non sottotetto dei fabbricati.

7) - Eventi atmosferici
La Società risponde dei danni:

1 - materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati e non;
2 - verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
3 - subiti da:
- serramenti, vetrate e lucernai in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto e dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine;

Per i danni di cui al punto 3 viene applicata franchigia fissa di € 2.500,00 con il limite di indennizzo per sinistro/annuo di € 100.000,00.

La Società non risponde dei danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui al punto 1;

8) - Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi
La Società risponde:

1 - dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2 - degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi

da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

a) di inondazione o frana;
b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
d) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione dì energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima di protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurati nei limiti previsti dalla polizza.

9) - Terrorismo e sabotaggio
La società indennizza (anche a deroga di quanto previsto dalle condizioni generali) i danni direttamente o indirettamente causati derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo.
Per atto di terrorismo si intende (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) quello compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 10% dell'ammontare dell'indennizzo, con il minimo di € 10.000,00; in nessun caso la società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore ad € 10.000.000,00.
A parziale deroga degli articoli relativi alla - durata dell'assicurazione e - Recesso in caso di sinistro - la società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso la società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, escluso soltanto l'imposta.

10) - Onda Sonica (Sonic Boom)
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

11) - Deroga alla proporzionale
Premesso che la somma assicurata di € l.198.600.000,00 è ritenuta congrua dalle Parti (impresa

Assicuratrice aggiudicataria ed Autorità Portuale di Genova) non si applicherà, pertanto, la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

12) Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivata dall'art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori e i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

13) Denuncia circostanziata dei sinistri
A parziale modifica del disposto dell'art. 15 (obblighi in caso di sinistro) delle Condizioni Generali di Assicurazione descritte nel presente Capitolato, si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dall'Assicurato viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati da sinistri con l'indicazione del loro valore e della perdita subita. Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

14) Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto al 50% (cinquantapercento) della differenza tra l'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite ed € 258.229,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla risarcibilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 258.229,00.

L'obbligazione della Società:
a) è condizionata alla prova inequivocabile - fornita alla Società dall'Assicurato - che lo stesso ha predisposto e avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
b) è in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore a € 1.549.371,00 qualunque sia l'ammontare stimato del risarcimento.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

15) Buona Fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

16) Parificazione dei danni

A parziale deroga di quanto previsto dal disposto dell'art. 10 (Rischio assicurato) delle Condizioni Generali di Assicurazione descritte nel presente Capitolato, vengono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti arrecati per ordine dell'Autorità, anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare il danno.

17) Implosione
Premesso che per implosione si intende il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alle partite tutte. Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante in analogia con quanto previsto per lo "scoppio" all'art. 11 (esclusioni) delle Condizioni Generali di Assicurazione, comma f), descritte nel presente Capitolato.

18) Acqua condotta
La Società, risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.
La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;

19) Caduta satelliti
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate.

20) Vicinanze pericolose
Con riferimento al disposto degli artt. 1 e 4 (dichiarazione relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio) delle Condizioni Generali di Assicurazione descritte nel presente Capitolato, l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno degli stabilimenti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

21) Arredamento e attrezzature presso terzi
La Società prende atto che parte dell'arredamento ed attrezzature garantite, possono essere assicurate, per un valore non superiore ad € 516.457,00, presso ubicazione diversa da quella dichiarata, purché risulti da evidenze e registrazioni dell'Assicurato.

22) Mareggiata
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da urto di marosi o inondazioni conseguenti a mareggiata intendendosi con tale termine l'agitazione del mare causata dall'azione del vento.
Sono esclusi dall'assicurazione:
a) i danni causati da maremoto (per maremoto s'intende una o più onde di eccezionali dimensioni che si generano nelle acque marine per effetto di un terremoto);
b) i danni causati da anormali variazioni del livello delle maree;
c) i danni conseguenti ad erosioni, cedimento, crollo del litorale naturale;

23) Inondazioni, alluvioni e allagamenti
La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio,

trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;

b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;

c) a enti mobili all'aperto;

d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 50 cm. sul pavimento.

24) Fenomeno elettrico

A deroga dell'articolo 11 "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione descritte nel presente Capitolato, la Società risponde dei danni materiali e diretti che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e/o scoppio. Sono esclusi dalla garanzia i danni che venissero cagionati dal preesistente stato di deterioramento del materiale e specialmente degli impianti di isolamento ed escluse pure le resistenze elettriche scoperte nonché i danni dovuti all'usura o manomissioni degli impianti.

L'assicurazione di cui alla presente garanzia è prestata a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 20 "Assicurazione Parziale" delle Condizioni Generali di Assicurazione descritte nel presente Capitolato, sino alla concorrenza della somma assicurata per detta garanzia.

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art. 29 - L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza o dalla data del verbale di avvio del servizio in via anticipata, qualora - ricorrendone i presupposti - ne venga disposta l'esecuzione in via d'urgenza.

Il premio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 c.c., verrà versato entro 30 giorni dalla data di decorrenza di cui sopra, ferma restando la validità della copertura dalla data di effetto; in mancanza di pagamento nei termini sopra indicati (30 giorni dalla data di effetto) la copertura assicurativa viene sospesa dalla fine di tale periodo e decorrerà dalle ore 24:00 del giorno in cui sarà effettuato il pagamento.

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 30 gg dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla società.

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Imposte

Art. 30 - Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla società. Fatte salve l'imposta di bollo e di registro sul contratto che, se dovute, restano a carico della Società.